

Reg. Aut. n. 42/2013

IL DIRETTORE f.f.

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2004 n. 152;

VISTO il progetto inoltrato in data 19/10/2012 prot. 4326 dall'Agenzia Regionale Attività Irrigue e Forestali della Regione Puglia per la realizzazione di interventi selvicolturali nelle FDR Demaniali ricadenti all'interno dell'area del Parco Nazionale dell'Alta Murgia finanziato con fondi PSR 2007-2013 Misura 226 Azione 1 "Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi"

VISTO il verbale della conferenza di servizi tenutasi presso la sede dell'ARIF in data 05/11/2012 e trasmesso con nota prot. n. 35452 del 07/11/2012 a seguito del quale questo Ente ha rilasciato il provvedimento autorizzativo n. 40/2012;

VISTO che con il provvedimento autorizzativo di questo Ente n. 40/2012 del 14/11/2012 è stata avviata solo una quota dei lavori previsti nel progetto suddetto per la parte relativa agli interventi di ripristino dei punti d'acqua, delle cisterne e per l'esecuzione dei lavori selvicolturali preliminari, quali la sramatura e il depezzamento delle piante schiantate, la potatura/spalcatura delle piante in piedi per procedere al rilievo dendrometrico, il contenimento della vegetazione arbustiva al fine di favorire la rinnovazione e la realizzazione di aree di saggio propedeutiche all'ottenimento dell'autorizzazione al taglio dal competente Servizio Foreste;

VISTO che le ulteriori azioni di progetto, consistenti negli interventi selvicolturali di diradamento e rinfoltimento con specie autoctone non sono ancora state avviate.

VISTA l'istanza di autorizzazione prot. n. A00ARIF/15/07/2013 n. 24095 inoltrata dal RUP Ottavio Lischio per l'Agenzia Regionale Attività Irrigue e forestali per la realizzazione di interventi selvicolturali nella FDR Acquatetta "lotto Acquatetta".

VISTO l'esito dell'istruttoria, effettuata dal Servizio Tecnico dell'Ente relativa ad interventi di miglioramento forestale da eseguirsi nella FDR Acquatetta in agro di Minervino Murge su terreni identificati al fg 192 p.lla 124, fg 198 p.lle 1 e 151 ed in agro di Spinazzola su terreni identificati Fg 70 p.lle 12 e 14 fg 72 p.lle 1 e 2 su un'area d'intervento di 100.82.00 ettari ricadenti in zona 1 del Parco nazionale dell'Alta Murgia;

VISTO il parere positivo per la valutazione d'incidenza con prescrizioni rilasciato dal Servizio Ecologia della Regione Puglia con Determinazione Dirigenziale n. 247 del 09/10/2013;

VISTA l'autorizzazione al taglio relativa alla FDR Acquatetta in agro di Minervino Murge e Spinazzola prot. A0036/14/10/13 n. 21768;

CONSIDERATO che l'art. 10 c.1 della L. 353/2000 vieta per cinque anni, sui predetti soprassuoli percorsi dal fuoco, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche;

CONSIDERATO che gli interventi selvicolturali, come specificato nelle planimetrie a corredo del progetto, non interessano aree interessate da incendi fuoco negli ultimi cinque anni, ma che queste ultime sono interessate solo da interventi di posa in opera di cancelli e ripristino della viabilità esistente;

CONSIDERATO che gli interventi selvicolturali così proposti, non sono in contrasto con il dettato di cui all'art. 6 c. 1 lett. c), della disciplina di tutela di



questo Parco, di cui all'allegato "A" al D.P.R. 10/03/2004, e sono finalizzati alla conservazione degli ecosistemi forestali; Tutto ciò premesso;

AUTORIZZA

Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

Il sig. Ottavio Lischio in qualità di RUP dell'Agenzia Regionale Attività Irrigue Forestali per la carica domiciliato in Bari, Viale Luigi Corigliano, n.1, P.IVA/C.F. 07026760723, alla realizzazione degli interventi di miglioramento boschivo di aree caratterizzate dalla presenza di un popolamento misto di conifere, consistenti nel diradamento selettivo dal basso con intensità di circa il 7% dell'area basimetrica complessivamente calcolata; nella spalcatura; nell'impianto di latifoglie autoctone; nell'installazione di 10 cancelli e di 20 cartelli monitori e nel ripristino della viabilità esistente su terreni in agro di Minervino Murge identificati fg 198 p.lla 151 (parte) ed in agro di Spinazzola su terreni identificati Fg 70 p.lle 12 e 14 fg 72 p.lle 1 su un'area d'intervento di 100.82.00, nella FDR Acquatetta ricadente in zona 1 del Parco nazionale dell'Alta Murgia secondo quanto descritto e riportato negli atti e negli elaborati inoltrati a corredo dell'istanza e precisamente:

1. Richiesta di autorizzazione;

2. Relazione tecnica, cartografia con planimetrie catastali, visure catastali,

documentazione fotografica, computo metrico;

3. Parere positivo per la valutazione d'incidenza con prescrizioni rilasciato dal servizio ecologia della Regione Puglia con Determinazione Dirigenziale n. 247 del 09/10/2013;

4. autorizzazione al taglio relativa alla FDR Acquatetta in agro di Minervino

Murge e Spinazzola prot. A0036/14/10/13 n. 21768;

il tutto a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. Prima della installazione dei cartelli monitori e dei cancelli deve essere trasmessa a questo Ente la relativa autorizzazione paesaggistica;

2. Devono essere preservati i muretti a secco e la vegetazione spontanea

presenti nelle aree d'intervento;

3. Tutte le operazioni di taglio devono essere eseguite con attrezzature

meccaniche da taglio portatili (motoseghe);

4. Il materiale di risulta proveniente dai tagli di spalcatura e sramatura (ramaglia, frasca, strame) deve essere triturato mediante apposite macchine biotrituratrici e distribuito in loco ovvero, per motivate ragioni ostative, può essere bruciato in loco in ampie chiarie senza arrecare danno alla vegetazione limitrofa o alla rinnovazione, previa comunicazione obbligatoria a questo Ente ed al CTA-CFS del Parco, oppure rimosso dai luoghi di accumulo ed allontanato dall'area boschiva;

5. I tagli di spalcatura e potatura devono essere eseguiti a regola d'arte senza

slabbrature della corteccia e formazione di monconi;

6. Per le cupressacee l'altezza della spalcatura non dovrà essere superiore a 1,5 metri da terra, mentre per le pinacee non dovrà superare l'altezza di 1/3 della pianta;



7. Devono essere rilasciate alcune piante cave o morte, in piedi o aduggiate o marcescenti (n. 10 piante/ha) al fine di favorire l'habitat del legno morto;

8. Massima tutela deve essere riservata alle specie del sottobosco e accompagnatrici presenti:

9. Non devono essere aperte nuove piste di esbosco, ma devono essere usate solo quelle già esistenti, sia per lo smacchio dal letto di caduta che per il trasporto del materiale legnoso ritraibile ai centri di accumulo;

10. Le piante lianose o striscianti che interferiscono con la rinnovazione possono essere eliminate mediante taglio raso e non sradicate;

11. L'esbosco deve essere realizzato entro 30 giorni dall'abbattimento;

12. I lavori selvicolturali devono essere sospesi alla data del 15 marzo e possono essere ripresi dal 1 ottobre dello stesso anno al fine di non disturbare l'avifauna in riproduzione e non incrementare il rischio incendi durante il periodo estivo;

13. Per il trasporto del materiale ritraibile devono essere usati esclusivamente mezzi gommati di ridotte dimensioni;

- 14. Siano rispettate le prescrizioni dettate dalle altre Amministrazioni intervenute nel procedimento, se non contrastanti con quelle di questo
- 15. Siano comunicate, a questo Ente la data di inizio lavori e quella di fine dei lavori;

Il presente provvedimento ha durata di 60 mesi a partire dalla data di emissione

- Copia del presente provvedimento è inviata ai Sig.ri Sindaci dei Comuni Minervino Murge e Spinazzola, affinché ne dispongano l'affissione all'Albo Pretorio municipale per quindici giorni consecutivi e procedano alla restituzione della stessa, accompagnata dalla notifica di avvenuta pubblicazione.

- Copia del presente provvedimento è inviato al Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato, per il Parco nazionale dell'Alta Murgia, ai fini dello svolgimento delle funzioni di sorveglianza ex art. 11 del D.P.R. 10 marzo 2004.

- La violazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento sarà sanzionata ai sensi dell'art. 30 Legge 6 dicembre 1991 n. 394 e s.m.i.

Gravina in Puglia, lì 23/10/2013

Il Direttore f.f. Fabio Modesti

